



CONFRATERNITA CAVALIERI TEMPLARI

Confraternita

dei Cavalieri Templari

Libro dei verbali

delle riunioni

della Capitolo

Oggi, giorno due del mese di dicembre dell'anno del Signore
duemiladiciannove alle ore 18.00 a Milano presso la sede della Confraternita

sono presenti a seguito di convocazione straordinaria:

Il Maestro Generale Cav. Edellio D'Angelo da Teano

Il Siniscalco Cav. Daniele Pisu da Monza

Il Maresciallo Cav. Pietro Noteristefano da Grassano

Il Commendatore di Milano Fra Umberto Cappai da Oristano

il Drappiere Fra Gabriele Romagnuolo da San Severo

Rerum agendarum ordinem:

1. Approvazione Statuto ed atto costitutivo Confraternita dei Cavalieri
Templari Onlus
2. varie

Il Siniscalco constatata la presenza di un numero sufficiente di componenti,
apre la discussione dei punti all'R.A.O..

1. Data lettura dell'atto costitutivo e dello statuto, i presenti all'unanimità
approvano e sottoscrivono per la necessaria trascrizione presso i
pubblici uffici.

2. Si prende atto degli eventi svoltisi nei giorni 10 e 12 ottobre scorsi.

Alle ore 19.30 null'altro essendoci da discutere il Siniscalco chiude la seduta

L.C.S.

Il Maestro Generale Cav. Edellio D'Angelo da Teano

Il Siniscalco Cav. Daniele Pisu da Monza

Il Drappiere Cav. Gabriele Romagnuolo da san Severo

Il Commendatore di Milano Cav Umberto Cappai da Oristano

Il Maresciallo Cav. Pietro Notaristefano da Grassano



AGENZIA DELLE ENTRATE
REGIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO

ATTO REGISTRATO AL N.
... 3371 ... SERIE
DEL 12/12/2019
IMPOSTE ASSOLTE PER
Euro ... 200,00 ...
OLTRE SANZIONI DI BOLLE
Euro ...

Federica Russo



STATUTO

ONLUS C.C.T.

MILITES TEMPLI CHRISTIANAE FRATERNITATIS

ART.1

Denominazione, sede, durata

E' costituita ai sensi degli artt. 14 e segg. Del Codice Civile, una libera associazione senza scopo di lucro, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) denominata " CONFRATERNITA CAVALIERI TEMPLARI ONLUS", da ora in poi definita con l'acronimo C.C.T.,.

Nei modi consentiti dalle norme vigenti, l'Associazione si impegna ad utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l'acronimo "ONLUS" come previsto ex art.10 comma 1 lettera i) del d.l.g.s.460/97.

La sede legale è in Milano alla via Giacinto Gallina 1

Il Consiglio direttivo (che nella C.C.T.. Assume il nome di Capitolo dei Cavalieri), con propria delibera potrà trasferire, all'interno dello stesso comune od in comune diverso d'Italia, la sede legale e potrà aprire e chiudere in Italia ed all'estero sedi amministrative, unità operative o delegazioni denominate Comanderie. Il trasferimento della sede legale in altro comune od all'estero e l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea degli associati (Cavalieri).

L'associazione ha durata illimitata.

ART.2

Finalità e attività dell'Associazione

La " CONFRATERNITA CAVALIERI TEMPLARI ONLUS" CCT si identifica in un assemblea di volontari cristiani studiosi(che operano in forma completamente gratuita) aperto ad tutte le persone di buona volontà che si dedicano al servizio di Dio ispirandosi liberamente e rigorosamente alla "regola di san Bernardo da Chiaravalle" interpretandola in chiave



moderna ed attuale.

In particolare C.C.T.

- si prodiga, in una moderna e più attuale interpretazione dell'antica missione dei Poveri Cavalieri del Tempio di Re Salomone, nell'assistenza dei meno abbienti con particolare attenzione verso i minori nel loro percorso di elevazione sociale e culturale. Formazione attuata mediante elargizione di borse di studio a soggetti in condizioni di svantaggio socio economico.
- si impegna come associazione (essendo apolitica e senza scopo di lucro)
 - All'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
 - Il soccorso alle più disparate sofferenze che affliggono la collettività con opere di beneficenza e misericordia mediante il fattivo contributo dei propri membri.

In considerazione dei suoi fini istituzionali, C.C.T. sarà oggetto al riconoscimento nazionale come "Associazione di volontariato ONLUS" ai sensi dell'art 10 del D.L.G.S. 460/97 e sue modificazioni ed integrazioni. Le attività di CCT rientranti in quelle previste per le ONLUS ai sensi degli artt. 10 e segg. Del DLGS 460/97 e s.m.i. si svolgono senza distribuzione indirette di utili o di avanzi di gestione. E' fatto divieto a C.C.T. di svolgere attività diverse da quelle espresse nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ,quali la raccolta di fondi da utilizzare per il perseguimento delle proprie finalità. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito delle attività elencate, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

ART.3

Risorse economiche

Il patrimonio di C.C.T. sarà costituito da.

1. beni mobili ed immobili che verranno acquisiti dall'associazione mediante le entrate e che verranno ad essa intestati



2. eventuali fondi di riserva che verranno costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate di C.C.T. Saranno costituite da:

1. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti
2. quote associative nella misura fissata dal Consiglio direttivo (Capitolo dei Cavalieri)
3. versamenti volontari effettuati liberamente dagli associati, dagli aderenti e dai gruppi d'appoggio
4. contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi quali benefattori privati, pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti ed organismi in genere, nazionali ed internazionali che verranno accettati dal Consiglio direttivo (Capitolo dei Cavalieri)
5. fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore
6. attività marginali di carattere commerciale e produttivo direttamente connesse agli scopi istituzionali

C.C.T. Potrà, inoltre, utilizzare beni dei componenti e di terzi ricevuti in comodato o in deposito, siano essi mobili od immobili.

ART.4

Responsabilità dell'organizzazione

C.C.T. risponderà con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Le attività di C.C.T., rientranti in quelle previste per le ONLUS ai sensi degli artt. 10 e segg. Del DLGS 460/97 e s.m.i., si svolgono senza distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione. E' fatto divieto, inoltre, di distribuire anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

C.C.T. Ha l'obbligo di impegnare utili e/o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

C.C.T.. Ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23/12/1996 n°622, salvo diversa destinazione imposta per legge.



ART.5

Articolazioni territoriali

C.C.T.. Può creare in città diverse da Milano, articolazioni territoriali con area di attività provinciale (Commanderie), macro regionale (Regione nord/centro/sud) determinandone, con delibera del Consiglio direttivo (Capitolo), l'organizzazione, le attribuzioni ed i confini territoriali.

ART.6

Tipologia dei soci

I soci si distinguono in:

1. Soci Fondatori
2. Soci Ordinari
3. Soci Collaboratori
4. Soci Onorari

ART.7

Dei soci

1. Sono **Soci Fondatori** i Cavalieri che hanno sottoscritto l'atto costitutivo di C.C.T... Essi convocano la prima Assemblea Capitolare di C.C.T. dopo la sua costituzione, eleggono ai rispettivi incarichi i membri del Consiglio direttivo ed il Presidente (Maestro Generale). Successivamente le convocazioni e le nomine degli organi di C.C.T. Seguiranno quanto indicato dagli artt.8 e segg. dello Statuto.
2. Sono **Soci Ordinari** i Cavalieri non sottoscrittori dell'atto costitutivo o che sono ammessi a far parte di C.C.T, in tempi successivi alla sua costituzione in base ad apposita delibera scritta emessa dal Capitolo. Essa è insindacabile nel merito, nella



forma e nella procedura, nel rispetto di cui alla lettera H comma 1 art.10 DLGS 460/97. La domanda di ammissione (postulatio admissa) deve essere inoltrata su appositi moduli predisposti dal Capitolo. L'ammissione ufficiale può avvenire esclusivamente a seguito della nomina a cavaliere che viene effettuata durante l'Assemblea dei Soci (Senatus Equestris) mediante la Cerimonia dell'Investitura.

3. Sono **Soci Collaboratori** i cavalieri non ancora divenuti soci, i postulanti (Novizi) ed i richiedenti minorenni (Turcopoli). L'ammissione a tale a tale grado è effettuata con apposita delibera scritta emessa dal Capitolo. Essa è insindacabile nel merito, nella forma e nella procedura, nel rispetto del requisito di cui alla lettera H comma 1 art. 10 DLGS 460/97 . La domanda di ammissione (postulatio admissa) deve essere inoltrata su appositi moduli predisposti dal Capitolo. L'ammissione ufficiale avviene esclusivamente a seguito della nomina che viene effettuata durante l'Assemblea dei Soci (Senatus Equestris) mediante la Cerimonia dell'Investitura.
4. Sono **Sostenitori** i simpatizzanti che, senza accedere ai gradi superiori, intendono sostenere l'opera di C.C.T.. Anche per costoro l'ammissione è effettuata con apposita delibera scritta emessa dal Capitolo. Essa è insindacabile nel merito, nella forma e nella procedura, nel rispetto del requisito di cui alla lettera H comma 1 dell'articolo 10 del DLGS 460/97. La domanda di ammissione (postulatio admissa) deve essere inoltrata su appositi moduli predisposti dal Capitolo. L'ammissione ufficiale avviene esclusivamente a seguito della nomina che viene effettuata durante l'Assemblea dei Soci (Senatus Equestris) mediante la Cerimonia dell'Investitura.
5. Sono **Soci Onorari** tutti gli altri che non rientrano tra quelli sopra elencati, che vengono nominati tale dall'Assemblea dei Soci (Senatus Equestris) su proposta del Consiglio Direttivo (Capitolo).

L'accoglimento della domanda è subordinato all'accettazione piena dei principi generali e delle finalità di C.C.T., nonché all'impegno a rispettare lo Statuto, il Regolamento interno e tutte le delibere del Capitolo nonché il puntuale pagamento della quota associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo (Capitolo) la tenuta del Libro dei Soci presso la sede sociale o la segreteria. Esso verrà aggiornato le entrate e le uscite delle singole ammissioni. Ogni variazione dovrà essere inoltrata per iscritto al Consiglio Direttivo entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della movimentazione.

ART.8

Quote sociali

I Cavalieri di ogni ordine e grado devono versare la quota sociale.

L'ammontare della quota è decisa, con apposita delibera, dal Consiglio direttivo (Capitolo) entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente.

Le quote sono valide per un anno.

I Soci Collaboratori non sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

La quota sociale deve essere inderogabilmente saldata per intero entro e non oltre il 30 (trenta) di giugno dell'anno solare di competenza. In caso di rateizzazione ammessa dal Consiglio Direttivo le quote dovranno essere saldate inderogabilmente entro il termine di ogni singolo trimestre.

I soci che entrano a far parte dell'associazione in corso d'anno, sono tenuti al versamento delle quote a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'Investitura.

In caso di mancato versamento delle quote nei termini sopra indicati, il Socio deve intendersi decaduto. Entro i successivi 60 (sessanta) giorni il Consiglio Direttivo, rilevata l'inadempienza, emetterà apposita delibera che verrà emessa all'unanimità dei suoi membri e provvederà a notificare all'interessato la decadenza dal libro dei soci. Il decaduto potrà essere riammesso esclusivamente ripresentando una nuova domanda di ammissione al Capitolo che a suo insindacabile giudizio delibererà a unanimità dei suoi membri.

Le quote sociali non sono, in alcun modo, restituibili, trasmissibili o rivalutabili.



ART.9

Esclusione

I Soci possono perdere la qualifica per:

1. **decadenza**, per mancato pagamento nei termini della quota sociale;
2. **recesso** da parte dell'interessato, nel qual caso le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo (Capitolo) presso la segreteria per raccomandata o posta elettronica certificata. In merito, alla prima seduta utile, il Capitolo prenderà atto della volontà del socio ed emetterà la relativa delibera presa a maggioranza qualificata dei suoi membri presenti;
3. **esclusione** a seguito di accertati gravi motivi in base ad insindacabile delibera del Capitolo. In caso di inadempienza agli obblighi liberamente assunti, per accertati motivi di incompatibilità, per contravvenzione alle norme contenute nello Statuto, nel Regolamento o nelle delibere capitolari o per comportamento palesemente contrario all'etica di C.C.T. o lesivo dell'immagine e dello spirito della stessa, il Capitolo può emettere ordinanza di sospensione del Socio o nei casi più gravi la diretta esclusione dello stesso. Se, decorso un congruo periodo indicato nell'ordinanza, non sono venuti meno i motivi della sospensione il socio verrà escluso con apposita ordinanza del Capitolo. L'esclusione ha validità dalla data dell'ordinanza.

ART.10

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci, indipendentemente dal grado, hanno uguali diritti e doveri.

Tra i soci vige una disciplina rigorosa sancita dal Regolamento redatto nel rispetto dall'articolo comma 1 lettera H del DLGS 460/97. Essa si intende uniforme e volta a garantire l'effettività del rapporto di fratellanza interna ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno diritto di voto nelle assemblee (Senatus Equestris). E' escluso il voto per corrispondenza così come previsto dalla



Circolare n°168/E del 1998 del Ministero delle Finanze “del rapporto associativo e delle modalità associative”. I diritti ed i doveri dei soci sono:

1. Partecipare alle assemblee con diritto di voto
2. Essere eletti alle cariche associative
3. Prestare la propria opera gratuitamente
4. Impegnarsi al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi di C.C.T. secondo le competenze statutarie e regolamentari;
5. Versare puntualmente la quota associativa annuale come deliberata dal Consiglio Direttivo (Capitolo)
6. Fruire del rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività associativa.

Tutti i soci, nell'ambito delle attività istituzionali ed a quelle ad esse connesse, prestano la propria opera in maniera rigorosamente gratuita. C.C.T. Potrà assumere dipendenti, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, nel rispetto del comma 6 art. 10 del DLGS 460/97

C.C.T. Può altresì utilizzare collaboratori esterni, stipulando con loro accordi e contratti, nel rispetto del comma 6 art. 10 del DLGS 460/97

C.C.T. Può sottoscrivere eventuali coperture assicurative inerenti le suddette attività.

ART.11

Recesso ed esclusione

I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'associazione con dimissioni scritte che devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo (Capitolo), presso la segreteria, per raccomandata o posta elettronica certificata. In merito, alla prima seduta utile, il Capitolo prenderà atto della volontà del socio ed emetterà la relativa delibera presa a maggioranza qualificata dei suoi membri presenti.

L'esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo (Capitolo) per gravi motivi. La



decisione, notificata per raccomandata anche a mano mediante apposita ordinanza, è insindacabile ed inappellabile sia per merito che per procedura. Costituiscono gravi motivi: il mancato pagamento nei termini, di cui al precedente art.8, delle quote sociali, il mancato rispetto di una o più norme dello Statuto o del Regolamento (Regola), la violazione delle finalità educative ed etiche dichiarate nello statuto di C.C.T..

ART.12

Aderenti esterni

C.C.T. Per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali si potrà avvalere della collaborazione di Volontari non associati (Aderenti Volontari) e di Sostenitori non associati (Aderenti Sostenitori). Il conferimento della qualifica avviene in seguito al versamento di un libero contributo economico in favore di C.C.T. O di un suo soggetto e previa approvazione del Capitolo. Tali categorie non avranno alcun obbligo di sottoscrizione e/o versamento di quote associative e non avranno diritto di voto nell'Assemblea.

ART.13

Organi

Sono organi di C.C.T.

1. Il Presidente (Maestro Generale)
2. Il Consiglio Direttivo (Capitolo)
3. L'Assemblea dei soci (Senato Equestre)
4. Il Collegio Scientifico (Consiglio dei Cavalieri)


ART.14

Assemblea dei Soci

L'Assemblea o Senato Equestre è costituita dai Soci o Cavalieri in regola con il pagamento della quota sociale nonché regolarmente iscritti nel libro dei soci. Essa può essere convocata in sede ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria.

- approva gli indirizzi e le direttive generali di C.C.T.

- 
- può nominare i componenti non permanenti del Consiglio Direttivo (Capitolo)
 - approva il bilancio consuntivo e preventivo
 - delibera su ogni questione di ordinaria amministrazione su richiesta del Capitolo
 - nomina i soci onorari
 - durante il suo svolgimento si tiene l'investitura dei nuovi Cavalieri, Novizi e Turcopoli

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega di non meno della maggioranza semplice degli iscritti. E ammessa anche la presenza in teleconferenza.

In seconda convocazione, che si terrà dal giorno successivo della prima chiamata, essa è validamente costituita con qualunque numero di presenti, in proprio o per delega o in teleconferenza, e delibera a maggioranza semplice dei presenti salvo i casi contrari se espressamente richiesto dal presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro e non oltre il 31 (trentuno) di maggio per approvare il bilancio consuntivo e preventivo. Essa è convocata dal Presidente per il tramite della segreteria mediante comunicazione inviata ai soci almeno cinque giorni prima della prima convocazione. Essa, inoltre, si riunisce ogni volta che il Capitolo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci. In tal caso la convocazione viene inoltrata ai soci dal Presidente per il tramite della Segreteria previa delibera del Capitolo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e con preavviso di almeno quindici giorni mediante raccomandata, fax o posta elettronica, indicando giorno, luogo, ora ed ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. L'assemblea è presieduta dal Siniscalco, o il Drappiere in sua assenza, che la modera e fa rispettare il regolamento. Il Siniscalco accertata la regolare costituzione dell'adunanza nomina il segretario tra i Cavalieri presenti che redigerà il verbale. Il Siniscalco controfirma il verbale. Ogni socio ha diritto ad un solo voto anche se in possesso di deleghe.

Ogni socio può raccogliere una sola delega.



Ogni delegante approva tacitamente e preliminarmente l'operato del delegato.

L'Assemblea Straordinaria:

- apporta modifiche allo Statuto su proposta del Capitolo
- decide lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione su proposta del Capitolo, procedendo alla nomina dei liquidatori, nonché in ordine alle devoluzioni del patrimonio sociale a associazioni od attività simili secondo le disposizioni di legge
- approva la fusione o l'assorbimento con altre associazioni ONLUS aventi finalità simili su proposta del Capitolo

Essa delibera con la presenza, in proprio o per delega, dei tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati. L'Assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in altri luoghi a condizione che:

- sia possibile l'identificazione degli stessi da parte del Presidente o del Segretario dell'assemblea
- tutti possano intervenire nella discussione secondo il Regolamento
- tutti possano ricevere e trasmettere documenti
- siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

ART.15

Consiglio Direttivo (Capitolo)

Il Consiglio direttivo o Capitolo è nominato dall'assemblea ordinaria ed è composto da un massimo di cinque membri eletti tra i Cavalieri. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. I suoi membri devono essere in regola con il pagamento della quota associativa e regolarmente iscritti nel Libro dei Soci; in caso contrario essi decadono automaticamente al che l'assemblea provvederà a nominarne il sostituto.

Il Capitolo elegge fra i suoi membri il Maestro Generale, il Siniscalco o vicepresidente, il Drappiere o Gran Cerimoniere, il Cancelliere, il Tesoriere e le altre cariche sociali

eventualmente ritenute necessarie. I consiglieri possono essere rieletti per una sola volta.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte esclusivamente a titolo gratuito.

Tutte le cariche decadono con la scadenza del mandato del Consiglio stesso con la sola eccezione del Maestro Generale che come da tradizione resta in carica a vita.

Il Maestro Generale ed il Siniscalco in sua vece hanno potere di rappresentanza dell'Associazione. I componenti del Capitolo possono essere revocati dall'Assemblea ordinaria degli associati, anche individualmente, per gravi motivi, in qualsiasi momento.

Il numero dei componenti può venire reintegrato per cooptazione, a giudizio insindacabile del consiglio direttivo. I componenti cooptati durano in carica fino alla prossima assemblea, che delibera le nuove nomine. Qualora venga meno per qualsiasi motivo la maggioranza dei componenti in carica, automaticamente decade tutto il Consiglio, il quale rimane in carica solo per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e per la convocazione con urgenza dell'assemblea, che dovrà rieleggere il nuovo Capitolo.

ART.16

Compiti del Consiglio Direttivo (Capitolo)

Il Consiglio direttivo o Capitolo è l'organo esecutivo della C.C.T., la dirige, la rappresenta e la indirizza.

Sono suoi compiti:

- a. curare l'esecuzione delle delibere assembleari
- b. progettare e verificare lo svolgimento di tutte le attività della C.C.T,
- c. promuovere, definire ed elaborare i programmi per la realizzazione degli scopi della C.C.T.;
- d. nominare i responsabili di tutte le articolazioni/sedi territoriali a livello nazionale nonché affidarne i compiti e redigere i Regolamenti e le Circolari che definiscono l'Organizzazione della C.C.T.;
- e. stipulare convenzioni tra la C.C.T. Ed altri enti, organizzazioni o soggetti nazionali ed internazionali



- 
- f. proporre all'assemblea e rendere esecutiva la stipula di affiancamenti e collaborazioni nei confronti di persone, società, associazioni, enti pubblici e privati, organismi ed istituzioni nazionali ed esteri ed internazionali che possono avere fini simili con lo scopo di meglio raggiungere, coordinare ed ampliare i propri fini istituzionali, anche per quanto riguarda la compartecipazione economica, in ottemperanza alle decisioni dell'assemblea dei soci;
- g. elaborare il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo;
- h. convocare le assemblee previste dallo statuto
- i. deliberare in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci;
- j. proporre all'assemblea dei soci la nomina dei Soci Onorari;
- k. definire l'importo e le modalità di versamento delle quote associative;
- l. deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività associative;
- m. Assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con associati e/o terzi;
- n. deliberare su tutti gli aspetti attinenti la gestione dell'associazione non riservati all'assemblea dei Soci dalle norme di legge o del presente Statuto.
- o. Custodire ed aggiornare presso la sede sociale i libri associativi, contabili e fiscali a disposizione del Consiglio Direttivo

Tutti i soci, hanno diritto di accedere al Libro dei Soci ed al Libro dei Verbali delle assemblee dei soci.

ART.17

Poteri del Consiglio Direttivo (Capitolo)

Il Consiglio direttivo o Capitolo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con riferimento alle indicazioni programmatiche dell'assemblea; può predisporre tutti i regolamenti necessari e/o opportuni per il miglior svolgimento dell'attività associativa nel rispetto della normativa regolante le ONLUS, Il Capitolo può

delegare i suoi poteri per velocizzare ed ottimizzare le decisioni, con firma singola o congiunta, ad un Comitato esecutivo, ad uno o più consiglieri fino ad un massimo di tre, determinandone compiti, facoltà, responsabilità e durata dell'incarico; può inoltre istituire commissioni, gruppi di lavoro e consultivi, sedi territoriali e qualsiasi altro organismo interno alla C.C.T., affidandone il coordinamento ad uno o più responsabili in funzione del raggiungimento degli scopi istituzionali.

ART.18

Riunioni del Consiglio Direttivo (Capitolo)

Il Consiglio direttivo o Capitolo si riunisce ovunque in Italia almeno due volte l'anno ed inoltre ogni volta che il M.G. Lo ritenga opportuno o lo richieda almeno la metà dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal M.G. Per il tramite della segreteria con comunicazione scritta a mezzo raccomandata, telegramma, fax, email almeno cinque giorni prima della prima convocazione avendo cura di indicare luogo, giorno, ora ed ordine del giorno dell'adunanza.

Le singole riunioni del Capitolo possono tenersi anche in teleconferenza, estese a tutti i partecipanti purché regolarmente registrati e purché sia possibile l'identificazione personale dei partecipanti da parte del M.G. o dal Siniscalco.

Dello svolgimento delle riunioni deve essere tenuta regolare verbalizzazione.

In prima convocazione la riunione di Capitolo è validamente costituita con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti. In seconda convocazione, che può avvenire non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione, essa è validamente costituita con qualsivoglia numero di partecipanti superiore a due.

ART.19

Esercizio sociale e bilancio

La c.c.t. Ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

L'associazione chiude l'esercizio finanziario il 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea



ordinaria dei soci deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro i cinque mesi successivi.

ART.20

Utili.

E' vietato all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili, e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

ART.21

Scioglimento e messa in liquidazione.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione simile od a fini di pubblica utilità secondo le decisioni dell'Assemblea straordinaria, sentito l'organismo di controllo – Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale – istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART.22

Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che dovessero sorgere fra i soci o fra i soci e la c.c.t., e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Il Collegio nominato deciderà entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in modo vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Non possono essere oggetto di compromesso e controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ART.23

Norme di rinvio



L'Associazione è regolata dal presente Statuto e dal successivo Regolamento interno nonché, per quanto non esplicitamente previsto, dalle norme vigenti in materia di ONLUS

Milano, 11 Novembre 2019

Il Capitolo

D'Angelo Edellio

Pisu Daniele

Romagnuolo Gabriele

Notaristefano Pietro

Cappai Umberto